

REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

ECC.MO TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

ATTO DI INTERVENTO EX ART. 105 C.P.C.

NEL GIUDIZIO RGN 10166/2021

PER

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t., dott. Michele Emiliano, rappresentato e difeso dagli Avvocati Rossana Lanza (c.f. LNZRSN63C69L049N) e Anna Bucci (c.f. BCCNNA69L63A883L) dell'Avvocatura Regionale, in forza di procura alle liti, allegata informaticamente al presente atto che si considera apposta in calce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., che elegge domicilio digitale ai seguenti indirizzi di PEC; lanza.rossana@avvocatibari.legalmail.it; anna.bucci@pec.giuffre.it

Interventore

a favore di

CINZIA ZANINELLI, MASSIMO CASTELLANA, SIMONA PELUSO, AURELIO REBUZZI, MAGNOTTA SALVATORE, EMILIA ALBANO, GIUSEPPE D'ALOIA, ANTONELLA CORONESE, SERENA BATTISTA, GIUSEPPE ROBERTO, ANDREA SIMON, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano,

Ricorrenti

Contro

ILVA S.P.A. in A.S. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Lombardi, Marco Annoni, Raffaele Angelo Cassano, Manuela Soligo e Tassinari Vittone David;

ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING S.P.A. e ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. rappre-



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

sentate e difese dagli Avv.ti Luisa Turchia, Stefano Grassi, Claudio Tatozzi e Riccardo Perini.

Resistenti

* * * *

A) Con ricorso *ex art. 840 sexiesdecies* c.p.c., i ricorrenti agiscono per la protezione, in via di inibitoria collettiva, di diritti omogenei dei residenti in Taranto e comuni limitrofi, gravemente lesi dall'attività produttiva dell'acciaieria la cui proprietà è di ILVA S.p.A. in a.s. e gestita da Acciaierie d'Italia S.p.A. controllata da Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., e chiedono la tutela: (i) del loro diritto alla salute; (ii) del loro diritto alla serenità e tranquillità nello svolgimento della loro vita; (iii) del loro diritto al clima.

I ricorrenti sostengono che tali diritti sono lesi a causa dei comportamenti dolosi, che provocano un inaccettabile inquinamento causato dalle emissioni provenienti dagli impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, le quali espongono i cittadini residenti ad eventi di morte e malattie aggiuntive, non ulteriormente tollerabili.

I ricorrenti precisano di agire perché sia eliminata l'attuale "ingiusta esposizione al rischio" del primario e fondamentale bene della salute (oltre che degli altri diritti indicati in ricorso), e fanno derivare la loro legittimazione ad agire dall'essere "tutti residenti a Taranto", elemento questo da considerare in relazione a quanto affermato dalla sentenza CEDU del 24 gennaio 2019 (Causa Cordella c. Italia).

A seguito di una dettagliata disamina delle fonti normative primarie e secondarie (tra cui, in particolare, AIA del 2012, Piani Ambientali del 2014 e del 2017), che regolano in modo speciale l'attività dell'acciaieria *ex* ILVA di Taranto, i ricor-



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

renti ne hanno denunciato la assoluta inadeguatezza a tutelare il diritto alla salute, siccome esposto al rischio sopra indicato, il diritto alla tranquillità ed il diritto al clima riconducibile in capo a loro medesimi ed ai residenti di Taranto e dei comuni limitrofi.

I ricorrenti hanno altresì denunciato l'illegittima e dannosa proroga del termine di 36 mesi previsto dal 3 comma 2 d.l. n. 207 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n. 231 del 2012 per l'attuazione dell'AIA 2012 – cioè il 31 dicembre 2015 -, ad opera di varie norme e da ultimo dell'art. 6 comma 10 bis lett a) d.l. n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni dalla l.n. 19 del 2017, in quanto termine lesivo, in danno della salute pubblica, del bilanciamento tra diritto alla salute, diritto all'esercizio dell'attività economica e diritto all'occupazione sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 2013.

In forza di tali deduzioni essi hanno individuato, quale strumento giuridico necessario rispetto alla tutela dei diritti fatti valere, l'inibitoria dell'attività produttiva svolta nello Stabilimento.

In particolare essi hanno evocato in giudizio ILVA, Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. e Acciaierie d'Italia S.p.a. chiedendo:

“1) Ordinare ad Ilva S.p.A, in a.s., nonché ad Acciaierie d'Italia Holding S.p.A e alla sua controllata Acciaierie d'Italia S.p.A., la chiusura dell'area a caldo degli Impianti ILVA di Taranto, ovvero la cessazione delle relative attività, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori in sicurezza;

2) In via subordinata, ordinare alle suddette società la chiusura delle cokerie, ovvero la cessazione delle relative attività, entro lo stesso termine;

3) In via ulteriormente gradata, ordinare ai resistenti di fermare l'attività pro-



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

duttiva dell'area a caldo fino alla completa attuazione delle prescrizioni AIA recepite dal piano ambientale di cui al DPCM 2017, e di ogni altra che successivamente dovesse essere prescritta;

4) In ogni caso, ordinare ai resistenti di predisporre immediatamente un piano industriale che preveda l'abbattimento di non meno del 50% delle emissioni di gas ad affetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio entro il 2026, ovvero ordinare che le parti resistenti adottino le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Ritenere assorbita la domanda in caso di accoglimento di una delle domande sub 1 e 2;

5) Condannare i resistenti a dare diffusione dei provvedimenti invocati ed emessi nelle modalità e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, da stabilirsi nel provvedimento medesimo;

6) Ai sensi dell'art. 614 bis, richiamato dal comma dell'art. 840 s.decies si chiede la condanna dei resistenti, in via solidale, a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di denaro che si riterrà di giustizia quale misura di coercizione indiretta in caso di ritardo nell'esecuzione delle misure inibitorie accordate”.

B) Con il presente atto la Regione Puglia interviene in giudizio e aderisce all'azione proposta dai ricorrenti, sostanzialmente volta ad ottenere l'inibitoria, variamente graduata, dell'attività produttiva svolta nel siderurgico *ex* ILVA di Taranto, in funzione della tutela dell'ambiente, dell'ambiente salubre e della salute delle comunità locali, oltre che dei singoli ricorrenti.

C) E' chiaro che l'interesse della Regione Puglia a sostenere in giudizio (nelle forme dell'intervento adesivo dipendente *ex* art.105 c.p.c.) le ragioni dei ricorrenti è determinato dalla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio ambientale e



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

alla salute umana, cagionato dalla prosecuzione dell'attività dello stabilimento.

La Regione Puglia, quale ente esponentiale degli interessi della collettività tarantina e della regione tutta, *“persegue il benessere e la sicurezza (dei propri abitanti) ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana”* (art. 1, comma 3 dello Statuto regionale).

L'intervento nel presente giudizio, *ad adiuvandum* rispetto alle ragioni dei ricorrenti, è volto a sostenere l'interesse degli abitanti del territorio tarantino alla salubrità ed alla riqualificazione dell'area industriale interessata dallo stabilimento siderurgico *ex ILVA*.

A tale riqualificazione la Regione Puglia ha un interesse diretto come Amministrazione pubblica, in quanto in base all'art. 2 dello Statuto regionale, tra i compiti dell'Amministrazione rientra anche la tutela del proprio territorio quale *“bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale”*.

Inoltre, la tutela dell'ambiente, dell'ambiente salubre e della salute, nonché della sicurezza e del lavoro rientra, indubbiamente, tra gli interessi primari di cui l'ente regionale è titolare in forza delle prerogative e specifiche competenze allo stesso attribuite e riconosciute dalla Costituzione italiana (artt.9 e 117, comma 3) e dal D. Lgs. n.152/2006 e smi (Codice dell'ambiente).

Peraltro, con specifico riferimento alla vicenda *“Ilva”*, la titolarità di un interesse qualificato in capo alla Regione Puglia è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n.182 del 13/7/2017, pubblicata in GURI del 19/7/2017, nella quale testualmente si legge che *“la fase di attuazione (del Piano*



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

ambientale, ndr) è configurata come un'attività dinamica, e non meramente esecutiva, nel cui ambito la voce della Regione ha modo di essere debitamente tenuta in considerazione”.

Ne consegue, dunque, che l'interesse qualificato in capo alla Regione Puglia, espressamente riconosciuto ed esplicito nel corso del procedimento finalizzato all'approvazione del Piano ambientale ILVA, non può che essere confermato ed esplicito anche nella fase di concreta attuazione ed esecuzione dello stesso Piano, su cui incide il comportamento di ILVA in A.S. e Acciaierie d'Italia censurato con il ricorso introduttivo.

Non vi è dubbio quindi che, alla stregua di quanto innanzi dedotto, la Regione Puglia sia titolare di un interesse proprio, che la legittima ad intervenire nel presente giudizio e, nei limiti ed in funzione di tale interesse, a sostenere le ragioni dei ricorrenti.

D) I fatti addotti dalle parti attoree a fondamento della loro richiesta di inibitoria sono coerenti e funzionali all'interesse pubblico perseguito dall'Ente territoriale in ragione delle inaccettabili modalità con le quali lo stabilimento siderurgico sta continuando a svolgere la sua attività.

E) Tale interesse regionale, come cennato connesso all'esigenza di tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza della comunità locale (ed anche dei lavoratori), si è esplicito nelle plurime azioni promosse dalla Regione Puglia, odierna intervenitrice, per ottenere la massima ambientalizzazione delle aree dello stabilimento inquinate e il definitivo superamento dello stato di grave criticità sanitaria in cui versa la Comunità locale tra le quali, la più importante è l'impugnazione dinanzi al TAR Lazio (RGN 3676/2018) del citato DPCM del 29.09.2017, a causa del mancato recepimento delle osservazioni regionali riferite –tra l'altro-



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

allo slittamento e al prolungamento delle tempistiche di realizzazione ed esecuzione di diversi interventi ambientali, e all'omesso esame della proposta di riconversione dell'impianto - piano di decarbonizzazione.

F) In particolare, con riferimento al citato giudizio RGN 3676/2018 TAR Lazio – Roma - Prima Sezione, tuttora pendente, nel quale sono stati sollevati plurimi vizi di legittimità degli atti gravati sotto vari profili, e proposti motivi aggiunti (che ad ogni buon fine verranno depositati anche nel presente giudizio), la Regione ha dedotto – *inter alia* - quanto di seguito si riporta in sintesi.

F.a) Il dPCM 29/9/2017 ha illegittimamente procrastinato il termine di adempimento delle prescrizioni già contenute e degli interventi già previsti nei provvedimenti AIA relativi allo stabilimento di Taranto, precedenti lo stesso dPCM, e, fra l'altro, ha per l'ennesima volta differito l'ottemperanza alla Decisione 2012/135/UE del 28/2/2012 della Commissione Europea in ordine all'obbligo di applicare le migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio. Tale obbligo doveva essere adempiuto **entro l'8/3/2016**, per cui il dPCM 2017 ha comportato la reiterata violazione dell'art. 8 della Direttiva 2010/75/UE e della legislazione nazionale in materia di AIA (artt.29 *bis* e ss D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

La Regione Puglia ha altresì rappresentato che il primo ed originario provvedimento AIA relativo allo stabilimento *ex* ILVA di Taranto, disposto con decreto MATTM n. 450 del 4/8/2011, era stato oggetto di apposita procedura di riesame ed adeguamento conclusa con il successivo decreto n. 547 del 26/10/2012 (cd. AIA "Clini"), proprio al precipuo scopo di ottemperare alla suddetta Decisione del 28/2/2012, che disponeva che "*entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT... l'autorità competente garantisce*



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

che tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e... l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione".

Il dPCM 29/9/2017, invece, in contrasto con le sopra citate normative, comunitaria e nazionale, pur nella consapevolezza che tali prescrizioni autorizzatorie (già contenute nell'AIA 2012) non fossero state ottemperate, ne ha ulteriormente differito di vari anni il termine di adempimento, senza che ciò sia stato supportato da adeguata istruttoria e da congrua motivazione.

A tal riguardo, emblematico (e certamente non risolutivo) è l'art.8 del citato dPCM 29/9/2017 che, richiamando erroneamente l'art.29 *octies* del D. lgs. n. 152/2006, prevede l'adeguamento alle BAT aggiornate con la decisione della Commissione del 31/7/2017, pubblicata in GU Unione Europea L 212 del 17/8/2017, entro i quattro anni da tale ultima pubblicazione, omettendo tuttavia di considerare che è rimasto inadempito il precedente obbligo di adeguamento alle BAT 2012, senza disporre nulla a tal riguardo.

Pertanto, se non vi è dubbio che il piano ambientale 2017 abbia doverosamente recepito le nuove BAT aggiornate al 2017, disponendo l'adeguamento nei tempi di legge, non si comprende il perché sia stato eliminato l'obbligo (scaduto nel 2016 e mai rispettato) di adeguarsi immediatamente alle BAT pubblicate il 2012.

Pertanto, l'art. 8 dPCM 29/9/2017 ha concretizzato l'ulteriore spostamento in avanti dell'adeguamento alle BAT, con l'effetto di consentire allo stabilimento siderurgico di Taranto di aver continuato, e verosimilmente continuare fino al 23/8/2023 a produrre nelle stesse condizioni ambientalmente illegittime precedenti all'AIA ed alle BAT del 2012.

F.b) Ed ancora, la Regione Puglia ha pure censurato il prefato dPCM 29/9/2017



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

in relazione all'art. 14 recante "*Chiusura diffide*", secondo cui "*gli atti di diffida adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 del d.lgs. n. 152/2006 antecedenti al DPCM del 14/03/2014 si devono intendere formalmente chiusi con il presente decreto*", ed ha lamentato che le diffide adottate ex art. 29-decies co. 9 avevano lo scopo di mettere in mora ed obbligare il Gestore all'osservanza delle prescrizioni autorizzatorie ancora inadempite, per ripristinare e garantire la conformità della installazione al provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza alle diffide e di reiterate violazioni delle prescrizioni autorizzatorie, si sarebbe dovuto dar luogo al graduale meccanismo sanzionatorio delineato dalla stessa disposizione di legge citata.

Invece, il dPCM 2017, senza porsi affatto il problema della persistente inosservanza delle pregresse diffide e delle prescrizioni autorizzatorie e senza alcuna motivazione, in evidente sviamento, si è limitato a dichiararle *tout court* chiuse.

F.c) Inoltre, sempre nell'ambito dello stesso giudizio (n.3676/2018 RG TAR Roma), a supporto della sua impugnazione, la Regione Puglia ha richiamato (precisamente nell'atto di riassunzione dinanzi al TAR Roma, cui si rinvia) la sentenza n.58 del 23/3/2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n.92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt.1, comma 2, e 21-*octies* della legge 6 agosto 2015, n.132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.843, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria).



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

In tale pronuncia, la Consulta ha sottolineato che la normativa speciale, dettata dal legislatore statale per lo stabilimento ILVA di Taranto, ha il dichiarato fine di «*garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia*» (art. 3, co.1, DL 92/2015).

Tale esplicita finalità, chiarisce la Corte, è alla base anche del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, pure oggetto della decisione n. 85/2013 della Corte Costituzionale, che all'epoca aveva superato il vaglio di costituzionalità in quanto era stato definito un percorso di risanamento, delineato dalla riesaminata autorizzazione integrata ambientale (*i.e.* la citata AIA 2012), ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui i diritti alla salute, all' ambiente salubre ed al lavoro.

Secondo la Corte, inoltre, non può ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, e per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «*l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona*».



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

In parole semplici, come chiarito anche nella citata sentenza n. 58/2018, il bilanciamento deve rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, senza consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (cfr sentenze Corte Cost. n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012).

Alla luce di tali principi, la Corte Costituzionale, mentre con la sentenza n. 85/2013, aveva rigettato all'epoca la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il legislatore avesse effettuato il *ragionevole e proporzionato* bilanciamento, al contrario - con la sentenza n.58/2018 - in ordine al ridetto art.3 DL 92/2015, ha ritenuto non rispettata da parte del legislatore l'esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato di tutti gli interessi costituzionali rilevanti, per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita, così incorrendo in un vizio di legittimità costituzionale, ed ha espressamente statuito che **“a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)”**.

Orbene, la Regione Puglia ha censurato il dPCM 29/9/2017 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nella parte in cui hanno prorogato in via generale al 28/3/2023 il termine finale per l'adempimento delle prescrizioni AIA, specie con riferimento agli interventi ambientali già previsti nei



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

provvedimenti AIA 2011, 2012 e 2014 rimasti inattuati.

A tal riguardo, la Regione Puglia, nei propri scritti difensivi, ha sostenuto che le disposizioni di cui all'art. 1 co. 8 e 8.1-bis D.L. 4/12/2015, n. 191 non contengono né autorizzano alcuna proroga alla data del 23/8/2023 dei termini per l'esecuzione degli interventi ambientali già previsti dai provvedimenti di AIA rilasciati in precedenza (2011, 2012 e 2014), che scadevano il 23/8/2017.

Anzi, dette disposizioni, nel richiamare interventi e prescrizioni “*da attuare entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità*” si riferiscono all'AIA vigente già rilasciata, stabilendo il differimento di non oltre diciotto mesi del termine previsto dall'art. 2, co. 5 e 6, DL n. 1/2015, a sua volta prorogato al 30/9/2017, fissando quindi tale termine al più tardi al **31/3/2019**.

Di talchè la Regione Puglia ha sostenuto che il dPCM 29/9/2017 e tutti gli atti, oggetto di gravame, autorizzando il diverso termine del 23/8/2023, si pongono in violazione delle norme sopra citate.

Per contro, secondo l'Amministrazione statale intimata e le società controinteressate, proprio le disposizioni innanzi richiamate (art. 1 commi 8 e 8.1-bis D.L. 191/2015, come successivamente modificato, da ultimo in forza dell'art. 6, comma 10-bis, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, all'art. 1 commi 8 e 8.1-bis D.L. 191/2015, e ss.mm.ii.) autorizzerebbero il differimento al 28/3/2023 del termine per l'ultimazione degli interventi ambientali già previsti dall'AIA 2011 e 2012, e ribaditi con ulteriori modifiche nel dPCM 14/3/2014.

In conseguenza, la Regione Puglia ha dedotto che, ove si ritenesse di condividere tale “lettura” della norma citata, allora essa sarebbe sicuramente



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

illegittima per violazione degli artt. 2, 4, 9, 32, 35 e 41 Cost., in quanto non opererebbe il necessario ragionevole e proporzionato bilanciamento dell'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva con gli altri diritti coinvolti, fra i quali la tutela dell'ambiente e dell'ambiente salubre, della salute umana e della sicurezza dei lavoratori.

Invero, la prosecuzione dell'attività d'impresa in un impianto che espone cittadini e lavoratori a pericolo di vita e l'ambiente a danni irreversibili, ove consentita dalla disposizione impugnata oltre il termine massimo (31/3/2019) entro il quale sarebbero dovuti essere eseguiti gli interventi per ambientalizzare lo stabilimento ILVA di Taranto, senza che nessuno di tali interventi fosse stato concretamente eseguito, non rispetta i principi costituzionali di cui all'artt. 2, 4, 9, 32, 35 e 41 Cost., che esigono che l'attività economica privata si svolga in modo da non recare danno all'ambiente, alla salute, alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. In pratica, la prosecuzione dell'attività di impresa, oltre i termini di scadenza delle AIA 2011, 2012, 2014, senza l'esecuzione degli interventi ambientali ivi previsti, determina il perpetuarsi di una situazione massimamente dannosa per la collettività, per i lavoratori e per l'ambiente, realizzando una tutela sbilanciata a favore di un solo interesse (iniziativa economica e prosecuzione dell'attività produttiva), senza alcun contemperamento con gli altri interessi e valori pure costituzionalmente tutelati: esattamente ciò che la Consulta ha già stigmatizzato con la sentenza n.58/2018.

Su tale considerazione, pertanto, la Regione Puglia ha chiesto che venisse ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 commi 8 e 8.1-bis D.L. 191/2015, come successivamente modificato, da ultimo in forza dell'art. 6, co. 10-bis, lett. a), D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito,



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 19, per violazione degli artt. 2, 4, 9, 32, 35 e 41 Cost., nella parte in cui legittimerebbero il differimento in via generale (al 28/3/2023) del termine finale per l'adempimento delle prescrizioni AIA, specie con riferimento agli interventi ambientali già previsti nei provvedimenti AIA 2011, 2012, 2014 e rimasti inattuati.

F.d) Ed ancora, la Regione Puglia, in ordine alla valutazione del danno sanitario, ha lamentato che la documentazione presentata è completamente carente ed inadeguata rispetto ai requisiti imposti dall'art. 2, co.1, lett.b-*bis* D. Lgs. n.104/2017, oltre che dalla L. n. 221/2015, che ha esplicitamente previsto l'obbligo per il proponente di condurre una Valutazione di Impatto Sanitario per i "grandi impianti" (in particolare per le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione) in conformità alle Linee Guida predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Tanto è avvenuta, dunque, in aperto contrasto con i precetti di tutela della salute di cui all'art.32 Cost..

G) Alla stregua di quanto innanzi, dunque, appare vieppiù condivisibile e pienamente accoglibile l'azione inibitoria proposta dagli odierni ricorrenti, dal cui accoglimento conseguirebbe anche la realizzazione dell'interesse regionale come innanzi illustrato, risultando, pertanto, ampiamente ammissibile l'intervento della Regione Puglia nel presente giudizio.

Tutto ciò premesso,

si chiede

l'integrale accoglimento del ricorso *ex art.840 sexiesdecies cpc* introduttivo del presente giudizio.



REGIONE PUGLIA
AVVOCATURA REGIONALE
AVV. ROSSANA LANZA e AVV. ANNA BUCCI
Lungomare Nazario Sauro nn.31/33 – BARI
Tel.n.0805406024- Fax n.0805406240 – cell.3476661918
eMail PEC: anna.bucci@pec.giuffre.it

Si chiede che l'On.le Tribunale adito, anche per il tramite della Cancelleria, informi la Cancelleria della CGUE del presente intervento ex art. 105 c.p.c., in modo che la Regione Puglia possa a sua volta intervenire tempestivamente nel procedimento pregiudiziale che ha preso il numero C-626/22.

Spese come per legge.

Salvezze illimitate.

Bari-Milano, data del mandato

Avv. Rossana Lanza

Avv. Anna Bucci

